

# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA Città Metropolitana di Bologna

## G.C. NR. 17 DEL 25 FEBBRAIO 2020

**OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI** ED **AREE PUBBLICHE** DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2020.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2020 addì 25 del mese di Febbraio, alle ore 8:30 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente
Sindaco	Presidente	SI
Vice Sindaco	Vice Presidente	SI
	Assessore esterno	SI
	Assessore	SI
	Assessore esterno	NO
	Assessore	SI
		Vice Sindaco Vice Presidente  Assessore esterno  Assessore  Assessore esterno

Partecipa l'infrascritto Segretario reggente a scavalco dr.ssa Valeria Villa. Assume la Presidenza LELLI LUCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 17 DEL 25 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: TASSA **OCCUPAZIONE SPAZI** ED AREE PUBBLICHE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2020.

#### LA GIUNTA COMUNALE

### **VISTE:**

- la delibera di Consiglio comunale n. 13 del 27/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa a "Presentazione al Consiglio Comunale ed approvazione dell'aggiornamento dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 - 2021 e relativi dati contabili";
- la delibera di Consiglio comunale n. 14 del 27/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa a "Approvazione del Bilancio 2019 - 2021 e relativi allegati" e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 27/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, "Approvazione del P.E.G. finanziario Esercizio 2019 - 2021 – Assegnazione risorse" e successive
- la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 04/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, "Approvazione Piano della Performance 2019 - 2021" e successive modifiche;

#### VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che assegna al Consiglio Comunale la competenza relativa all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., che dispone: "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2";
- la Legge 30.12.2018, n. 145, Legge di bilancio per l'anno 2019;
- la Legge 27.12.2019, n. 160, Legge di bilancio per l'anno 2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 di differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali e considerato che entro il 31.12.2019 questo Ente non ha deliberato il bilancio di previsione 2020-2022;
- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i. che, al capo II, ha istituito e disciplinato la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449;

Riproduzione callac Lacege co 27ne 712 000 malico 21tto series agressiente modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in LELLI LUCA il 25/03/2020 11:56:58 Villa Valeria il 25/03/2020 07:56:39

ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005 ID: 1378612 del 25/02/2020 16:35:39 Delibera: 2020/17 del 25/02/2020 Registro: ALBO, 2020/276 del 25/03/2020

materia di statuto dei diritti del contribuente;

- il Titolo III del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 52, 62, 63 64;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998 e successive deliberazioni di modifica del Consiglio Comunale n.118 del 22.12.1999, n.127 del 19.12.2001, n. 28 del 20.3.2003, n. 16 del 13.3.2007, n. 32 del 29.4.2010, n. 33 del 29.5.2013, n. 66 del 24.9.2014, n. 67 del 15.7.2015, come modificato, a decorrere dall'1.1.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, in "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali";
- il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa-allegato tariffe, adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 57 del 28.4.1994 e n. 110 del 21.7.1994, modificato con atti del Consiglio Comunale n. 185 del 30.10.1995, n. 120 del 30.12.1997, n. 134 del 17.12.1998, n. 114 del 22.12.1999, n. 105 del 20.12.2000, n.28 del 20.3.2003 e n. 23 del 28.3.2018;
- l'art.1, comma 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n.147 e s.m.i., di istituzione, dal 01.01.2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- la Legge 30.12.2018, n.145, che non contiene alcuna disposizione analoga o di proroga dell'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 e s.m.i. che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi (non applicata alla TARI di cui all'art.1, comma 639, Legge n. 147/2013) e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- l'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020), in vigore dal 1° gennaio 2020, in particolare i seguenti commi:
  - comma 738, ai sensi del quale "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";
  - comma 780, ai sensi del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge."
  - comma 816, ai sensi del quale "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

• comma 843, ultima parte, ai sensi del quale "Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da LELLI LUCA il 25/03/2020 11:56:58

- le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.";
- il comma 847, ai sensi del quale "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."
- il disegno di Legge di conversione del D.L. 30.12.2019, n. 162 (cosiddetto "Milleproroghe") (atto A.C. 2325), non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati il 19.02.2020, che introduce l'art. 4, comma 3-quater, al D.L. 30.12.2019, n. 162, ai sensi del quale, per l'anno 2020, continuano ad applicarsi i tributi comunali sull'occupazione di spazi pubblici e sulla pubblicità, di cui è prevista la sostituzione, a decorrere dal 2021, dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 2020;

#### **DATO ATTO:**

- della competenza del Consiglio Comunale in relazione alla tassa sui rifiuti (TARI), disciplinata dalla Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.;
- della obiettiva incertezza ai fini della legittima applicazione del tributo in oggetto per l'anno 2020 derivante dall'abrogazione disposta dell'art. 1, comma 847, della Legge n. 160/2019, in vigore dal 01.01.2020, fino all'approvazione, da parte della Camera dei Deputati, del testo del disegno di Legge di conversione del D.L. 30.12.2019, n. 162 (atto A.C. 2325) che, all'art. 4, introduce il comma 3-quater, ai sensi del quale, per l'anno 2020, continuano ad applicarsi i tributi comunali sull'occupazione di spazi pubblici e sulla pubblicità, di cui è prevista la sostituzione, a decorrere dal 2021;

CONSIDERATO che, in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Consiglio Comunale, con atto n. 93 del 20.12.2007, ha stabilito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, come sostituito dall'art. 31, comma 20, della Legge 23.12.1998, n. 448, di non avvalersi della facoltà di istituire il canone ma di applicare - in gestione diretta - la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i. ed al vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa e preso atto della conferma, per l'anno 2020 del medesimo orientamento, come si desume dalla proposta di manovra tributaria contenuta nello schema di bilancio e documento unico di programmazione predisposti dalla Giunta Comunale;

### VISTI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 13.2.2019 circa: "Determinazione tariffe per l'applicazione dei tributi comunali per l'anno 2019", esecutiva, di determinazione, per l'anno 2019, delle tariffe per l'applicazione dei tributi comunali, invariate rispetto alle tariffe adottate nell'anno 2018 e anni precedenti, ex art.1, comma 26, Legge n. 208/2015, come risultanti dagli allegati A) e B) al medesimo atto, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, in particolare:
  - le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da applicare in relazione alle fattispecie ivi indicate (allegato A);
  - le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni come risultanti dalla tabella riepilogativa (allegato B);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 30.1.2019 "Imposta comunale sulla pubblicità e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Differimento al 01 aprile 2019 del termine di versamento ordinario per l'anno 2019", esecutiva; Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da LELLI LUCA il 25/03/2020 11:56:58

- lo schema del bilancio di previsione 2020-2022 e il documento unico di programmazione, predisposti dalla Giunta Comunale, per quanto inerente alla politica tributaria dell'Ente;

RITENUTO di provvedere a determinare le tariffe ai fini dell'applicazione del tributo comunale indicato nel presente atto per l'anno 2020 nell'ambito della proposta di manovra tributaria contenuta nello schema di bilancio e documento unico di programmazione predisposti dalla Giunta Comunale e come di seguito meglio specificato;

RITENUTO pertanto di determinare come risulta dall'allegata tabella riepilogativa (allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, adottata anche ai fini del coordinamento degli atti e per semplificazione, le tariffe della TOSAP da applicare dal 1° gennaio 2020, che risultano invariate rispetto alle tariffe deliberate per l'anno 2019 con l'atto della Giunta Comunale n. 12 del 13.2.2019, esecutiva, nonché rispetto alle tariffe deliberate per le annualità precedenti, ex art.1, comma 26, Legge n. 208/2015;

RICHIAMATO l'art. 50 "Denuncia e versamento della tassa" del D.Lgs. 30.11.1993, n. 507 che stabilisce che, in mancanza di variazioni dell'occupazione, il pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche deve essere effettuato nel mese di gennaio dell'anno di riferimento del tributo;

**CONSIDERATO** che, di norma, per la riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si provvede con congruo anticipo alla stampa e all'inoltro ai contribuenti dei necessari bollettini di pagamento pre-compilati e che si ravvisa, pertanto, la necessità di prorogare il termine per il versamento annuale di entrambi i tributi di cui trattasi;

VISTO l'art. 18, commi 1 e 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998 e successive modificazioni, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, in "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali" in base ai quali: "con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima" e "Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi";

### **VISTI:**

- l'art. 15-bis "Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali" del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28.06.2019, n. 58, che apporta modificazioni all'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n.214 e s.m.i.;
- l'art. 13, comma 15 e comma 15-ter, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i.;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze DF, con oggetto: "Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.";

#### **DATO ATTO:**

- che le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche determinate con il presente atto per l'anno 2020 e da applicare in relazione alle fattispecie ivi indicate con decorrenza 1 gennaio 2020, risultano invariate rispetto alle tariffe deliberate per l'anno 2019 con l'atto della Giunta Riproduzione cara comunale une de la comuna de une de la comuna dela comuna de la comuna del la comuna del la comuna del la comuna de la comuna del la comuna de la comuna del la comuna del

- precedenti, ex art.1, comma 26, Legge n. 208/2015;
- che dette tariffe sono state adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 22.12.1999, di determinazione, a decorrere dal 01.01.2000, ex art.2, comma 1 e ex art.43, comma 1,del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, del transito del Comune di Ozzano dell'Emilia dalla "classe V Comuni fino a 10.000 abitanti" alla "classe IV Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti", ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di adeguamento delle tariffe di riferimento dei citati tributi, nella misura minima per i Comuni di classe IV (come da Allegati C,E alla medesima deliberazione quali parti integranti e sostanziali) e di modifica dei regolamenti comunali per l'applicazione di entrambi i tributi;
- che le tariffe adottate per l'anno 2000 sono state confermate, senza alcun aumento, fino all'anno 2019 incluso;
- ai fini del disposto dell'art. 13, comma 15-ter, del citato D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 e s.m.i., che, pertanto, per il tributo di cui trattasi, alcun conguaglio su quanto già versato in data antecedente al 1° dicembre 2020, sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, deve essere effettuato dai contribuenti, in data successiva al 1° dicembre 2020, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2020;

RITENUTO pertanto di determinare come risulta dall'allegata tabella riepilogativa (allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, adottata anche ai fini del coordinamento degli atti e per semplificazione, le tariffe della TOSAP da applicare dal 1 gennaio 2020, che risultano invariate rispetto alle tariffe deliberate per l'anno 2019 con l'atto della Giunta Comunale n. 12 del 13.2.2019, esecutiva, nonché rispetto alle tariffe deliberate per le annualità precedenti, ex art.1, comma 26, Legge n. 208/2015;

### **RITENUTO:**

- per l'obiettiva incertezza ai fini della legittima applicazione del tributo in oggetto per l'anno 2020 derivante dall'abrogazione disposta dell'art. 1, comma 847, della Legge n. 160/2019, in vigore dall'1.1.2020, attendere a deliberare in merito alle tariffe per l'anno 2020 fino all'approvazione, da parte della Camera dei Deputati, del testo del disegno di Legge di conversione del D.L. 30.12.2019, n. 162 (atto A.C. 2325) che, all'art. 4, introduce il comma 3-quater, ai sensi del quale, per l'anno 2020, continuano ad applicarsi i tributi comunali sull'occupazione di spazi pubblici e sulla pubblicità, di cui è prevista la sostituzione, a decorrere dal 2021;
- nelle more della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 30.12.2019, n. 162 (atto A.C. 2325), come approvato dalla Camera dei Deputati il 16.02.2020;
- di stabilire nel 30 aprile 2020 il termine ordinario di versamento per l'anno 2020 della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, avvalendosi della facoltà dettata dall'art.18, comma 4, del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali e differendo il termine ordinario dal 31 gennaio al 30 aprile 2020, per tutte le categorie di contribuenti interessati;

**DATO ATTO** che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano
   Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;

- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1378352, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

- 1) quale atto di determinazione delle tariffe di tributo comunale per l'anno 2020, comporta l'entrata, nell'esercizio 2020, prevista ai competenti capitoli di bilancio, già considerata nello schema di bilancio di previsione 2020-2022 e documento unico di programmazione predisposti dalla Giunta Comunale;
- 2) trattasi di entrata prevista al seguente capitolo di bilancio, il cui gettito viene in parte posticipato, entrata in termini di cassa, per il differimento dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 del termine ordinario di versamento per l'anno 2020 dell'importo annuale dovuto dai contribuenti, nel caso di pagamento in unica soluzione o della prima delle quatto rate annuali – nei casi di versamenti annuali superiori ad Euro 258,23, limitatamente ai contribuenti che si avvarranno della facoltà prevista dal D.Lgs. 15.11.1993, n.507

(Categoria) capitolo e articolo	Descrizione articolo
(110152) 102010 art. 1201	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr. 1378352 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

**CON** votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	5
voti nr.	5
favorevoli nr.	5
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

### DELIBERA

per le considerazioni premesse

- 1. di determinare, per l'anno 2020, come da allegata tabella (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da applicare in relazione alle fattispecie ivi indicate con decorrenza 1 gennaio 2020, dando atto che risultano invariate rispetto alle tariffe deliberate per l'anno 2019 con l'atto della Giunta Comunale n. 12 del 13.02.2019, esecutiva, nonché rispetto alle tariffe deliberate per le annualità precedenti, ex art.1, comma 26, Legge n. 208/2015;
- 2. di stabilire nel giorno 30 aprile 2020 il termine ordinario di versamento per l'anno 2020 della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, avvalendosi della facoltà dettata dall'art.18, comma 4, del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali e differendo il termine ordinario dal 31 gennaio al 30 aprile 2020, per tutte le categorie di contribuenti interessati;
- 3. di autorizzare pertanto il funzionario responsabile TOSAP a non applicare sanzione alcuna per i pagamenti effettuati entro il 30 aprile 2020 dai contribuenti identificati al precedente punto 2.;
- 4. di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 1., sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio di previsione 2020-2022, Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da LELLI LUCA il 25/03/2020 11:56:58

- esercizio 2020, in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari adottate da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- 5. di dare inoltre atto, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare eventuali deliberazioni di adeguamento del presente atto conseguenti a modificazioni legislative o regolamentari inerenti alla applicazione dei tributi comunali per l'anno 2020;
- 6. di disporre inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
- 7. di disporre l'inoltro di copia della presente deliberazione (allegato incluso) al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i.

**SUCCESSIVAMENTE**, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	5
voti nr.	5
favorevoli nr.	5
contrari nr.	0
astenuti nr.	0



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente LELLI LUCA Il Segretario reggente a scavalco dr.ssa Valeria Villa

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1378352

OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2020.

## IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E SOCIETÀ PARTECIPATE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 24/02/2020

IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E SOCIETÀ PARTECIPATE

(Marisa Antico)

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1378352

OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2020.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 24/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Marzia D'Aurelio)



Città Metropolitana di Bologna

# Tariffe per l'applicazione Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche anno 2020 (Comune Classe IV D.Lgs. n. 507/1993)

"Allegato A" a deliberazione della Giunta Comunale del 25 febbraio 2020, oggetto: "Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 – Differimento del termine ordinario di versamento per l'anno 2020."

## **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (art. 44, comma 1 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa per ogni metro quadrato e per anno:

CATEGORIA PRIMA	Euro 22,21
CATEGORIA SECONDA	Euro 16,01

B) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art.48, comma 7 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa per ogni apparecchio e per anno:

CENTRO ABITATO	Euro	10,33
ZONA LIMITROFA	Euro	7,75
FRAZIONI,SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE	Euro	5,16

C) Distributori di carburante (art. 48, comma 1 - D. Lgs. 507/1993) Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Tariffa per ogni distributore e per anno:

CENTRO ABITATO	Euro 39,25
ZONA LIMITROFA	Euro 23,76
SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE	Euro 10,33
FRAZIONI	Euro 5,16

La tariffa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

C-bis) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (art. 46 D.Lgs. 507/1993 e art. 63, comma 2, lett. f) e comma 3 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, come sostituito dall'art. 18,della Legge 23.12.1999, n. 488) Per le occupazioni del territorio comunale, la tassa è commisurata al numero complessivo delle utenze relativo a ciascuna azienda di erogazione di pubblico servizio, per la misura unitaria di tariffa riferita alla classe di comune fino a 20.000 abitanti. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

D) Occupazione temporanee di suolo pubblico e di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (art. 45, comma 2 - D.Lgs. 507/1993)

Tariffa giornaliera per metro quadrato:

CATEGORIA PRIMA	Euro 1,29
CATEGORIA SECONDA	Euro 1,03

In rapporto alla durate dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata

in the reason of the state of t		
Fino a 12 ore (riduzione del 10%)	CATEGORIA PRIMA	Euro 1,16
	CATEGORIA SECONDA	Euro 0,93
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa giornaliera intera)	CATEGORIA PRIMA	Euro 1,29
	CATEGORIA SECONDA	Euro 1,03
Fino a 14 giorni (tariffa intera)	CATEGORIA PRIMA	Euro 1,29
	CATEGORIA SECONDA	Euro 1,03
Oltre il 14° giorno (tariffa ridotta del 30%)	CATEGORIA PRIMA	Euro 0,90
	CATEGORIA SECONDA	Euro 0,72

- E) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata alla lettera D)
- F) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa di cui alla lettera D) è ridotta del 50%
- G) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera D) è ridotta dell'80%.
- H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate alla lettera D) sono ridotte del cinquanta per cento.
- I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera **D**) è ridotta dell'80%.
- L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale per i fini di cui all'art. 47 D.Lgs. 507/1993 La tassa è determinata in misura forfetaria, per le seguenti tipologie, in base alla classe IV di appartenenza del Comune:
  - a) fino a 1 km lineare e di durata non superiore a 30 giorni Euro 5,16
  - b) oltre 1 km lineare e di durata non superiore a 30 giorni Euro 7,75

### M) Occupazioni di cui alla precedente lettera L) - sub a) e sub b):

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali stabilite dal D.Lgs. 507/1993:

- a) fino a 90 giorni + 30%
- b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni + 50%
- c) di durata superiore a 180 giorni + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.



Città Metropolitana di Bologna

La deliberazione di Giunta Comunale num. 2020/17 del 25.02.2020 è stata trasmessa ai Signori Capigruppo consiliari con P.G. num 7521 del 25.03.2020, come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;



La deliberazione Giunta Comunale num. 2020/17 del 25.02.2020 è divenuta esecutiva il 25.02.2020 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



La deliberazione Giunta Comunale num. 2020/17 del 25.02.2020 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 25.03.2020 al 10.04.2020

Addì, 15.04.2020

per Il Responsabile Unico della Pubblicazione L'addetto all'Albo

Registro: ALBO, 2020/276 del 25/03/2020